

Buoni vacanza

Spendibili non solo nel "fuori stagione"

E' una delle novità previste dal decreto del luglio scorso del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, quella di usare il buono vacanza non più in bassa stagione ma in media stagione turistica. I buoni vacanze, previsti per le fasce sociali più deboli della popolazione, quali anziani, famiglie numerose, persone diversamente abili, potranno essere utilizzati non più fuori stagione ma sarà possibile andare in vacanza dal 23 agosto dell'anno al 30 luglio dell'anno successivo ad esclusione del periodo 20 dicembre - 6 gennaio. Sono emessi dall'associazione Buoni Vacanza Italia, a fronte di un contributo statale e sono a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale. Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari che alla data delle richieste di emissione dei buoni rientrano nelle previsioni socio-economiche riportate in apposite tabella e certificate tramite l'ISEE. (Lucia Ciccaglione)

Cassa integrazione

Le istruzioni Inps sui controlli

L'INPS con un recente messaggio vaglia la condizione di tutti quei lavoratori che pur usufruendo ancora del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria hanno avuto modo di rioccuparsi in attività di lavoro autonomo o subordinato senza effettuare alcuna comunicazione previdenziale all'Istituto. L'Inps dispone il recupero delle somme indebitamente percepite dai lavoratori che potrebbero essere anche chiamati a rispondere penalmente per aver agito in modo da procurarsi un ingiustificato profitto economico. L'Istituto puntualizza che tali controlli si basano sulla legge 160/98 la quale espressamente prevede che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare immediata comunicazione della propria rioccupazione lavorativa. (Lucia Ciccaglione)



PRESTAZIONI INDEBITE

Rafforzati i poteri dell'Inps

E' la legge di conversione del decreto incentivi che attribuisce all'Inps la possibilità di recuperare le prestazioni indebitamente fornite tramite Equitalia. La nuova direttiva permette all'INPS di recuperare sia le pensioni erogate ma non dovute, che le prestazioni pagate in campo assistenziale a chi non aveva i criteri per beneficiarne. Fino ad oggi l'Istituto, quando possibile, recuperava quanto non spettante conguagliando il debito con le prestazioni successive erogate agli stessi soggetti. (Lucia Ciccaglione)

Stranieri regolarmente soggiornanti

La Corte Costituzionale afferma il diritto all'invalidità civile

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto degli stranieri regolari soggiornanti in Italia, a percepire l'assegno e la pensione di invalidità civile. Tra gli aventi diritto rientrano anche i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed i minori stranieri iscritti sul titolo di soggiorno del congiunto. Il Ministero del Lavoro e l'INPS non hanno ancora attuato i principi espressi dalla Corte con la sentenza in commento. (DZ)

Infortunio alla casalinga Risarcimento Inail anche se ha la colf

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la casalinga deve essere tutelata in caso di infortunio con il risarcimento del danno biologico e con quello patrimoniale anche se la famiglia della stessa, impegna una collaboratrice familiare (colf). In sostanza è stata estesa alla casalinga la tutela prevista per i lavoratori, visto che se un incidente riduce la capacità lavorativa dell'individuo questi ha diritto al risarcimento sia del danno emergente subito (immediato) che per tutti i mancati guadagni presenti e futuri conseguenti. La Cassazione ha ritenuto di riconoscere una così ampia tutela anche alle

casalinghe sebbene esse non svolgano un'attività a cui corrisponde un reddito. Il lavoro prestato dalla casalinga, quindi, per la Cassazione è comunque valutabile economicamente. Nel caso in questione la famiglia della casalinga disponeva di una collaboratrice familiare (colf). La sentenza evidenzia che la casalinga ha il diritto al risarcimento patrimoniale anche se in famiglia è impegnata una colf, ma solo se i compiti della casalinga stessa hanno una maggiore forza, ampiezza e responsabilità rispetto a quelli che sono a carico della collaboratrice domestica. (Lucia Ciccaglione)

MANOVRA D'ESTATE

Un'anticipo d'autunno per i pensionandi



Nella manovra sui conti pubblici varata qualche mese fa dal parlamento con la legge 122/2010, il pacchetto di misura sulle pensioni si può considerare una vera e propria riforma, destinata ad esprimere una svolta significativa al sistema previdenziale. Il calendario delle cd "finestre d'uscita" diversificato per categoria e tipo di pensione, dal 2011 lascia il posto alla "finestra mobile" o a scorrimento. La decorrenza della pensione diventa personalizzata, collegata al momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. I tempi di attesa cambiano a seconda se il lavoratore è un dipendente (12 mesi dal perfezionamento del diritto) o autonomo (18 mesi). Da questa attesa è escluso:

a) chi matura i requisiti di età e contributi entro il 2010;

b) dipendenti del comparto scuola, unica finestra a settembre di ogni anno;

c) lavoratori in preavviso, che entro il 30/06/2010 hanno dato preavviso di pensionamento al datore di lavoro e maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

d) lavoratori in mobilità e per quanti sono stati incentivati all'esodo in settori come quello del credito e delle assicurazioni, che garantiscono un assegno fino al raggiungimento della pensione.

e) invalidi con invalidità almeno dell'80% ed i non vedenti;

f) liberi professionisti in quanto rispondono alle regole dettate dalle proprie Casse previdenziali

g) militari e forze dell'ordine.

La pensione si allontana di 18 mesi anche per chi raggiunge il diritto mettendo insieme contributi versati in gestioni previdenziali diverse (totalizzazione).

La **ricongiunzione contributiva** all'INPS richiesta dal 1 Luglio 2010, non è più gratuita, ma soggetta allo stesso costo delle ricongiunzioni effettuate nell'INPDAP ed in altri enti. E qui si fa forte il sospetto che il cambio di rotta si sia reso necessario per evitare che le dipendenti pubbliche potessero andare in pensione comunque a 60 anni trasferendo in contributi dall'Inpdap all'Inps, invece che a 65 come imposto dalla UE (e ben accettato dall'Italia!!).

L'età per accedere alla pensione di vecchiaia per le **donne del settore pubblico**, salirà dal 2012 da 61 a 65 anni.

I **Fondi previdenziali degli elettricisti, dei telefonisti, del fondo volo e dei ferrovieri** sono stati abrogati, pertanto, la posizione assicurativa potrà essere trasferita nella gestione del Fondo dei lavoratori dipendenti solo a domanda dell'interessato ed a titolo oneroso.

Il **diritto e la misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali** devono essere determinate verificando il limite di reddito riferito all'anno solare di corresponsione della prestazione. Per le prime liquidazioni il reddito che deve essere preso in riferimento è quello dell'anno solare che deve essere dichiarato in via presuntiva. Per le liquidazioni o ricostituzioni delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente la richiesta. Per l'assegno sociale e le prestazioni di invalidità civile per accertare il requisito deve essere considerato il reddito dell'anno in corso. Le sedi Inps verificheranno per le prestazioni dove esiste l'obbligo di comunicazione dei redditi, nel casellario dei pensionati il diritto alle prestazioni, e procederanno all'eliminazione se non più dovute. Ai pensionati che hanno prestazioni collegate al reddito che non dichiarano all'amministrazione finanziaria tramite il modello 730 o Unico, o all'INPS tramite il RED, i propri redditi, si vedranno sospendere il beneficio economico.

Conguagli di imposta e canone RAI a rate. I pensionati con reddito da pensione inferiore a € 18 mila, possono chiedere la rateizzazione in 11 rate mensili dei versamenti relativi ai conguagli fiscali di fine anno, se risulta un debito superiore a € 100 senza interessi. Anche il canone RAI può essere rateizzato presentando domanda all'Ente previdenziale che eroga la pensione entro il 15 novembre di ogni anno.

Il grado di invalidità minimo necessario per ottenere o mantenere il diritto all'assegno di invalidità civile, rimane al 74%. Nuovo intervento per contrastare i falsi invalidi. Il medico che intenzionalmente attesta falsamente uno stato di malattia o di handicap con il conseguente pagamento dei trattamenti economici spettanti, rischia la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 400 a € 1600. Se il medico è dipendente di una struttura sanitaria o convenzionato con il SSN, può rischiare anche il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione. (DZ)

Architetti

Inarcassa o gestione separata Inps?

I contributi previdenziali dovuti per i redditi derivanti da attività professionale, non possono essere versati contemporaneamente a più gestioni previdenziali. Con questa motivazione il Ministero del Lavoro risponde a un interpello del Consiglio Nazionale degli Architetti che aveva chiesto se i liberi professionisti iscritti alla Cassa previdenziale di categoria, fossero obbligati anche ad iscriversi alla gestione separata Inps nel caso in cui, contemporaneamente all'attività autonoma principale, avessero svolto un'altra attività autonoma. Il Ministero chiarisce inoltre che la normativa che regola l'iscrizione all'Inarcassa dispone che gli iscritti non siano assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria. In ogni caso, l'iscrizione alla gestione separata Inps, riguarda i professionisti che non hanno una cassa previdenziale di categoria. (Adele Lenarduzzi)

Pensione subito... si fa per dire!

L'Inps (si) detta i tempi di liquidazione delle pensioni

Pubblicato sul sito dell'Inps il regolamento che stabilisce i tempi massimi per concludere l'iter amministrativo delle pratiche, sia quelle d'ufficio sia quelle presentate dai cittadini. Sessanta giorni di tempo sono previsti per definire la domanda di pensione di vecchiaia o anzianità, novanta giorni per quella d'invalidità, mentre per ottenere l'invalidità civile occorrono novanta giorni per il

riconoscimento ed altri sessanta per la liquidazione (pagamento). Sessanta giorni anche per concludere le domande di indennità di mobilità e cassa integrazione straordinaria, mentre la richiesta di cassa integrazione ordinaria è definita in novanta giorni. Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi decorre dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documenta-

zione richiesta. Se la pratica è incompleta, i documenti aggiuntivi presentati in seguito interrompono i termini di definizione che saranno interamente ricalcolati dalla data di ricevimento della documentazione mancante. Se la pratica è definita oltre i termini previsti per responsabilità dovute all'Inps, il cittadino può chiedere, entro cinque anni, il risarcimento del danno. (Adele Lenarduzzi)

SERVIZIO MILITARE

Ricalcolo della pensione più vantaggioso

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il periodo di svolgimento del servizio militare deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole al contribuente. Il caso riguarda i lavoratori ed i pensionati che nella vita lavorativa hanno accreditato contributi in più gestioni, ad esempio, commerciante e dipendente, oppure, artigiano e coltivatore diretto, ecc.. In queste ipotesi il periodo di servizio militare deve essere valutato ai fini pensionistici nella gestione previdenziale più favorevole, economicamente parlando, sia per il lavoratore "pensionando" che al pensionato. Per i già pensionati la sentenza della Cassazione potrebbe portare a un concreto beneficio economico sull'importo della pensione, oltre alla possibilità di recuperare gli arretrati nel limite prescrizione di 10 anni. Tale rivalutazione è applicabile anche alle pensioni di reversibilità. I criteri di valutazione sopra riportati (contributi accreditati in più gestioni) devono essere riscontrati in capo al coniuge deceduto. (DZ)

COME E QUANDO ANDARE IN PENSIONE

In attesa della "finestra di uscita" è possibile ottenere l'assegno sociale

I lavoratori che compiono l'età pensionabile nel 2011, possono chiedere la pensione di vecchiaia o, se già pensionati, ottenere ulteriori benefici. In particolare, i lavoratori del settore privato che compiono 65 anni se uomini, o 60 se donne, possono presentare la domanda di pensione di vecchiaia. Se dipendenti pubblici, il requisito "età" si allunga di un anno per le donne (61 anni). Possono richiedere la pensione di vecchiaia se possiedono almeno 20 anni di contributi o 15 anni se entro il 1992 avevano svolto almeno un anno di servizio. I titolari di assegno di invalidità possono presentare la richiesta di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia, mentre i pensionati di anzianità che hanno continuato a lavorare dopo il pensionamento, possono richiedere il supplemento di pensione. I pensionati INPDAP che hanno versato contributi anche all'INPS, possono chiedere la pensione supplementare. Dal 2011, per effetto della riduzione delle cd "finestre di uscita" introdotte dalla riforma previdenziale, la pensione di vecchiaia può essere percepita dopo 12 mesi dal compimento dell'età pensionabile, se lavoratore dipendente e dopo 18 mesi, se lavoratore autonomo. In attesa della "finestra" il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro senza incorrere nel licenziamento per raggiunti limiti di età, ma se decide di lasciare il lavoro e fino alla data del pensionamento di vecchiaia, potrebbe avere diritto a percepire l'assegno sociale. L'erogazione dell'assegno sociale è legato al possesso di redditi personali e familiari entro determinati limiti. Per avere ulteriori informazioni e predisporre la presentazione della domanda di pensione o delle altre



prestazioni sopra elencate, l'interessato può recarsi presso uno degli uffici del Patronato INAC, dove operatori esperti vi offriranno gratuitamente la necessaria consulenza e seguiranno l'iter amministrativo della pratica, a garanzia di una corretta liquidazione ella stessa. Gli indirizzi sono a pagina 8. (Adele Lenarduzzi)

GESTIONE SEPARATA INPS

Estratto conto on-line per i CoCoPro

I collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata Inps, possono consultare on-line l'estratto conto previdenziale. Sono circa 3 milioni i lavoratori che stanno ricevendo dall'Inps lettere che li informano sulle modalità da seguire per verificare telematicamente la propria posizione contributiva e comunicare allo stesso Istituto gli eventuali errori riscontrati. Per verificare l'esattezza dei dati i lavoratori interessati possono rivolgersi presso gli uffici del Patronato Inac dove potranno contare sulla consulenza di operatori esperti. Gli indirizzi sono a pagina 8.

(Adele Lenarduzzi)

AMMINISTRATORI DI SRL

Contribuzione Inps in due gestioni

Doppia contribuzione per i soci di Srl che lavorano in imprese commerciali e delle quali sono amministratori "onerosi". La legge 122/2010 contiene una norma di interpretazione autentica per la quale tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella gestione dei commercianti che nella gestione sperata, e quindi a versare i contributi conseguenti. In passato questi casi hanno prodotto un corposo contenzioso. I contribuenti sostenevano che la legge 662/96 in caso di più attività autonome svolte contemporaneamente, li obbligava all'iscrizione solo alla gestione previdenziale riservata all'attività prevalente. L'Inps, invece, sostiene l'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti ed alla gestione separata se per la qualifica di amministratore il socio, già lavoratore, percepisce un compenso. Per l'Istituto l'unicità di iscrizione in funzione della prevalenza opera solo per artigiani, commercianti ed agricoltori che svolgono l'attività quale imprenditori (e non socio).



Recentemente sull'argomento era intervenuta anche la Cassazione con una sentenza favorevole ai lavoratori. La legge 122/2010, invece, conferma l'impostazione assunta dall'Inps. La norma ha efficacia retroattiva, per cui il contenzioso non ancora definito decade automaticamente. L'Inps sta effettuando le verifiche per accertare i casi non ancora rilevati basandosi su quanto riportato in dichiarazione dei redditi. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione della posizione provvederà d'ufficio l'Inps. (DZ)

PENSIONATI

A rate il canone RAI

I pensionati con reddito inferiore a € 18.000, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone RAI, a partire dall'anno 2011, tramite trattenuta sulla pensione in un numero di massimo 11 rate senza applicazione di interessi. Le rate possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce l'abbonamento e devono terminare nel mese di novembre. I soggetti interessati sono tutti i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione di trattamento mensile di natura previdenziale e assistenziale. L'istanza ha validità annuale e deve essere presentata il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui l'abbonamento annuale si riferisce. La richiesta che deve obbligatoriamente recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il pensionato è titolare di due o più trattamenti pensionistici può scegliere a quale ente erogatore della prestazione può presentare la domanda a condizione che la pensione sulla quale viene effettuata la trattenuta consenta il recupero del canone annuale. L'ente pensionistico è tenuto a comunicare sia al pensionato che all'Agenzia delle entrate l'esito della richiesta per l'effettuazione del pagamento rateale. (Lucia Ciccaglione)

IL "GRATUITO PATROCINIO"

Rilevano anche gli aiuti economici dei familiari

E' un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione. Consiste nel fornire assistenza legale gratuita a chi non è in grado di sostenere le spese legali per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Il pagamento delle spese viene effettuato dallo Stato tramite il cosiddetto "patrocinio a spese dello Stato". E' possibile invocarlo per cause civili e amministrative,

penali e del lavoro, impugnazione del decreto di espulsione di stranieri, ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un contribuente contro una sentenza del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di assistenza legale gratuita, in quanto il richiedente indicava di percepire un sostegno da

parte dei familiari, ma non l'aveva quantificato.

Per beneficiare del patrocinio gratuito, oltre ai redditi imponibili personali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, vanno dichiarati anche i redditi esenti da IRPEF, quali, appunto, gli aiuti economici da parte dei familiari. (DZ)

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Il riscatto dei periodi da LSU

Per rendere i contributi da LSU utili anche al calcolo della pensione e non solo per il diritto a conseguirla, i lavoratori interessati devono riscattarli. Con la circolare n. 33/2010 l'Inps ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di copertura dei periodi da Lsu mediante riscatto. I periodi da Lsu fino al 31 luglio 1995 sono già riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione dell'importo della pensione stessa.

Dal 1 agosto 1995, invece, valgono solo ai fini del diritto al pensionamento e vengono accreditati d'ufficio senza necessità di istanza del lavoratore. Affinché anche i periodi da Lsu successivi all'agosto 1995 siano utili anche per l'importo della pensione, gli stessi devono essere riscattati su domanda del lavoratore interessato.

Non vi sono scadenze alla presentazione della richiesta e non esistono requisiti particolare per accedervi.

Il calcolo dell'onere del riscatto è determinato con modalità diverse a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare e del metodo di calcolo della pensione cui è destinato il richiedente. Possono rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione ai contributi accreditati al lavoratore al 31/12/1995 ed alla loro collocazione temporale.

Se il lavoratore ha un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e raggiunge o supera i 18 anni con il periodo di LSU anteriore al 1 gennaio 1996, anche il calcolo del riscatto per i periodi da LSU dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo.

Una volta pagato quanto dovuto, il lavoratore socialmente utile acquisisce la posizione di iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

(Adele Lenarduzzi)

Collaboratori Coordinati e Continuativi

Riscatto dei contributi al pari dei dipendenti

L'Inps ha esteso ai lavoratori iscritti alla gestione separata le disposizioni di legge che permettono di riscattare i periodi contributivi prescritti e non versati dal committente (datore di lavoro). I con-

tributi riscattati potranno essere utilizzati dal lavoratore per percepire la pensione o per aumentarne l'importo. I lavoratori interessati sono i collaboratori a progetto e i lavoratori autonomi occasionali

che, per avere diritto all'accredito di questi periodi devono dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro con documenti certi come, ad esempio, contratti di lavoro, buste paga, libri matricola,

dichiarazione dei redditi. A certe condizioni sono ammesse anche le prove testimoniali. La domanda può essere presentata dal committente che ha omesso il versamento e che è tenuto al pagamento di

quanto dovuto, o dallo stesso lavoratore che in questo caso acquisisce il diritto di chiedere il risarcimento del danno al committente stesso. (Adele Lenarduzzi)



Straordinari e notturni detassati

Il buon senso prevale sulla burocrazia

La vicenda ha avuto inizio nello scorso agosto, quando l'Agenzia delle entrate ha prodotto la risoluzione 83 in merito al corretto trattamento da riservare alle somme erogate ai lavoratori del settore privato per lavoro notturno e straordinario. L'imposta sostitutiva del 10% si applica alle indennità ordinarie e alle maggiorazioni previste

per lavoro notturno e straordinario e, come precisa l'Agenzia, anche ai corrispettivi relativi ad attività straordinarie "correlati ad incrementi di produttività aziendale". La posizione assunta dall'Agenzia ha efficacia retroattiva, per cui sono interessati dall'imposta sostitutiva anche le somme riscosse a titolo di straordinari, notturno e

produttività aziendale, negli anni 2008 e 2009. Mentre per il 2010 sarà cura dei datori di lavoro applicare la norma per come ora interpretata dall'Agenzia, si poneva il problema di come recuperare le imposte versate in più per il 2008 ed il 2009. La soluzione indicata dall'Agenzia con la circolare 48 è l'applicazione pratica del "buon senso" al quale purtroppo non siamo molto abituati. Il 2008 e 2009 verranno considerati, a questo scopo, come un unico periodo d'imposta. I datori di lavoro indicheranno nella certificazione Cud

2011, i dati di lavoro straordinario e notturno prestatato dai dipendenti anche in quegli anni. Tramite il modello 730 o l'Unico del prossimo anno i lavoratori potranno ottenere il rimborso di quanto spettante. La circolare suddetta rimanda a tassazione separata le somme rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori per effetto degli sgravi contributivi per le retribuzioni variabili. Se ne ricorrono le condizioni il lavoratore può usufruire delle agevolazioni previste per la tassazione agevolata anche se riferite ad annualità precedenti. (FA)



CANONE RAI

Esonero con rimborso per gli ultra 75enni

Ci sono voluti quasi 4 anni però poi è arrivato. I contribuenti ultra 75enni con un reddito proprio e del coniuge non superiori complessivamente a € 6.713,98 annui e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge stesso, possono chiedere l'esonero dal pagamento del canone annuale RAI ed ottenere il rimborso per quelli pagati nel 2008, 2009 e 2010. Il limite di reddito va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello del coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata, indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate per compilare ed inviare il modulo di richiesta, oppure scaricarlo dal sito dell'Agenzia stessa. I soggetti che beneficiano dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile, invece, chi ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell'anno, potrà presentarla entro il 31 luglio. Solo per il 2010 quest'ultima scadenza è prorogata al 30 novembre. Per le annualità successive i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi attiva per la prima volta un abbonamento alla RAI deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni. I contribuenti che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o scaricabile dal sito internet della stessa, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. (GC)

Contratti di affitto

Nuove modalità di registrazione degli atti



Nuovi modelli e nuove procedure per la registrazione dei contratti di affitto degli immobili. Il modello 69 è stato aggiornato con l'indicazione dei dati catastali ed è stato previsto un nuovo modello CDC per la comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti. I modelli e le nuove procedure sono conseguenti alle disposizioni emanate con la Manovra correttiva 2010 a decorrere dal

1° luglio 2010. L'intento della norma è quello di fare emergere, mediante l'obbligo di indicazione dei dati catastali, le cosiddette "case fantasma", non iscritte al catasto edilizio urbano. La mancata o errata indicazione dei dati catastali sia nella presentazione del modello 69 che in quella del modello CDC è punita con la sanzione calcolata tra il 120% e il 240% dell'imposta di registro dovuta. (Barbara Di Vetta)

Avviso bonario non impugnabile

Niente ricorso per comunicazioni e avvisi bonari

L'invito con cui l'Amministrazione finanziaria chiede al contribuente spiegazioni sulla dichiarazione non comprende una pretesa impositiva definitiva, pertanto, non è un atto impugnabile. In questo caso, come chiarisce la Risoluzione 110/E dell'Agenzia delle Entrate si tratta di semplici inviti al contribuente a fornire chiarimenti sulle anomalie riscontrate in sede di controllo della dichiarazione dei redditi e che quindi non producono effetti negativi immediati per il destinatario. L'avviso bonario, in pratica, non si chiude con l'intimazione al ricorso a strumenti esecutivi, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto. Gli unici atti impugnabili sono gli avvisi di accertamento o di liquidazione. (Barbara Di Vetta)

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I DISABILI

Iva agevolata al 4% solo per i beni "fisici"

Non possono beneficiare dell'IVA agevolata al 4% i servizi di telecomunicazione che riguardano il traffico telefonico o di dati (per telefonia mobile o fissa, connessioni ad internet, noleggio modem o servizi di segreteria) e i servizi flat. Queste le conclusioni dell'Agenzia delle entrate sull'interpretazione del DL 202/89 nella parte che prevede l'assoggettamento ad IVA 4% degli ausili e protes



relativi a menomazioni funzionali permanenti ed ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92, articolo 3. Per l'Agenzia tale agevolazione è da intendersi limitata ai sussidi che si sostanziano in beni fisici, pertanto non vi rientrano le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo. (Massimo Bagnoli)

Comunione legale e casa di abitazione

La comproprietà è possibile solo con il "contributo reale"

Per la cassazione l'immobile realizzato in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, resta sempre fuori dalla comunione legale dal momento che le disposizioni sull'accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi. La Suprema Corte, però, riconosce al coniuge non intestatario il diritto di richiedere all'altro quanto eventualmente speso per la costruzione, dimostrando l'avvenuto pagamento delle spese affrontate. L'acquisto della proprietà per "accessione" avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, con la conseguenza che la casa realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo. (Barbara Di Vetta)

Detrazioni Irpef 36 e 55%

Niente detrazione per le nuove costruzioni

Le spese di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli edifici (36% e 55%) si possono detrarre dall'Irpef per la sola parte che riguarda il recupero e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti. Non possono rientrare nelle agevolazioni i lavori eseguiti oggetto di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, in quanto in tal caso l'edificio viene considerato una nuova costruzione. Analogamente nel caso di ampliamento senza demolizione di un fabbricato esistente l'agevolazione può essere applicata all'edificio già esistente e non anche a quelli eseguiti sulla porzione derivante dall'ampliamento. Questo l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle entrate (circolare 59/2010). Danno diritto alla detrazione gli interventi di riqualificazione ener-

getica degli edifici in caso di demolizione e successiva ricostruzione se la ricostruzione è fedele in termini di sagoma e volumetria rispetto al fabbricato preesistente. Se, invece, vi è un ampliamento della volumetria del fabbricato si configura un nuovo fabbricato e pertanto l'agevolazione è esclusa. Nel caso di una ristrutturazione con ampliamento le spese del 55% e del 36% possono essere detratte solo se vengono separate da quelle di ampliamento. E' anche opportuno che le fatture ed i bonifici siano distintamente. Nel caso in cui questa distinzione non sia stata fatta, è necessario riportare nelle fatture quanto è inerente l'intervento che dà diritto alla detrazione, ripartendo il totale in base alle quote millesimali dell'edificio. (Giampiero Piccarolo)

DETRAZIONE IRPEF PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ERRORI SANABILI NELLE COMUNICAZIONI ALL'ENEA

L'Agenzia delle entrate accoglie le comunicazioni per le eventuali correzioni e/o implementazioni alla documentazione già inviata all'Enea, anche dopo i 90 giorni dalla fine dei lavori, purché entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. La comunicazione all'ENEA deve essere

inviata telematicamente, entro 90 giorni ad opera conclusa, con l'indicazione delle spese sostenute, anche se incomplete. I soggetti interessati hanno la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicando gli importi, compresi quelli sostenuti successivamente, al proprio

Centro di Assistenza Fiscale.

Per beneficiare della detrazione del 55%, gli interessati devono inviare la documentazione completa dei lavori eseguiti, delle somme sostenute, utilizzando i modelli disponibili sul sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.

L'Agenzia delle entrate ritiene opportuno correggere gli errori materiali compiuti in fase di compilazione del modello suddetto, precisando le somme diverse da quelle comunicate in precedenza, anche se sono passati i 90 giorni dalla conclusione dei lavori. (Giampiero Piccarolo)



IVA agevolata prima casa

Seconda pertinenza con IVA al 10%

L'Agenzia delle entrate, con una recente risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sul corretto trattamento fiscale IVA da riservare alla cessione di un immobile abitativo con i requisiti prima casa e delle due relative pertinenze, quest'ultime censite nella medesima categoria catastale C6. Tale chiarimento si è reso necessario visto che nella prassi vengono adottati comportamenti discordanti, con applicazione dell'IVA al 10% o al 20%. L'Agenzia delle entrate con questa risoluzione risponde uniformandosi ad un orientamento già espresso in passato con un'altra risoluzione del 2007, sostenendo che la seconda pertinenza deve essere trattata come abitazione diversa dalla prima casa, e quindi con IVA al 10%. Le pertinenze a servizio delle abitazioni attraggono la natura di fabbricato abitativo, indipendentemente dalla classificazione al catasto. In relazione a ciò sarà possibile in sede di cessione della seconda pertinenza

di un immobile abitativo utilizzare l'aliquota agevolata del 10% sulle seconde pertinenze. Come noto, il testo unico dell'imposta di registro consente di estendere le agevolazioni prima casa alle pertinenze dell'immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria. (Paolo Bendia)



Acquisto prima casa


Niente agevolazioni fiscali se c'è già un'abitazione

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui un contribuente abita in un immobile che il coniuge ha comprato prima del matrimonio sfruttando i benefici fiscali "prima casa" e l'alloggio si rivela in seguito troppo piccolo per soddisfare le esigenze familiari, questo non è un presupposto valido per godere ancora una volta dei benefici tributari in questione. Nello specifico, l'interpellante, sposato in regime di comunione legale di beni, era interessato sulla possibilità di "duplicare" i benefici "prima casa", ossia avvalersi di questi aiuti del fisco per comprare un'abitazione più grande di quella in cui già risiedeva, acquistata prima del matrimonio con il futuro consorte in forma agevolata. Il doppio beneficio fiscale in questo caso non è ammissibile e in tal senso i tecnici dell'Agen-



zia si sono allineati a una recente sentenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima riconosceva una "nuova agevolazione" solo nell'ipotesi in cui l'edificio è del tutto inadatto all'utilizzo abitativo. L'immobile in questione era del tutto inadatto all'uso abitativo sia per le dimensioni (22 mq) che per sue caratteristiche specifiche. I principi esposti nella sentenza non sono

pertinenti al caso posto all'attenzione dell'Agenzia. Un immobile composta da due vani catastali e accessori e abitato da tre componenti familiari, infatti, non concretizza un'ipotesi di assoluta inidoneità, come può essere, per esempio, l'inagibilità. Tuttavia, resta ferma la possibilità per l'altro coniuge (in regime di comunione legale), non essendo titolare di altri diritti immobiliari, di acquistare con l'agevolazione la propria quota del 50% di una nuova abitazione. (Paolo Bendia)



Acquisto abitazione principale

La restituzione del contributo all'ente pubblico legittima la detrazione

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate ha affermato che la restituzione del contributo in conto interessi alla Regione, da diritto alla detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Le somme restituite alla Ente sono equiparate agli interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è fruito della detrazione Irpef. Tali importi potranno essere

indicati nel modello di dichiarazione dei redditi per l'anno successivo nel rigo "altri oneri" indicando il codice 36. Il caso trattato dall'Agenzia riguarda un contribuente a cui la Regione aveva erogato un contributo in conto interessi per l'acquisto di un appartamento da adibire ad abitazione principale. Il contributo era stato erogato mediante abbattimento della quota interessi relativa a ogni rata del mutuo. Successivamente, il contri-

bute ha dovuto restituire il contributo alla Regione. Per l'Agenzia delle entrate quanto restituito rappresenta gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, non detratti perché corrisposti dalla Regione direttamente alla banca, e, pertanto, non rimasti a carico del contribuente. Non avendo beneficiato allora della detrazione completa, può farlo oggi che ha restituito il contributo. (Paolo Bendia)

Il Trattamento di Fine Rapporto

Il sistema di tassazione del Tfr

Il TFR è la somma spettante al lavoratore subordinato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Trattandosi di un reddito che si forma in più anni, il legislatore ha previsto una forma di imposizione che tiene conto di tale caratteristica. Si tratta della tassazione separata. Sono soggette a tassazione separata le somme che non concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno. Su queste somme non sono dovute le addizionali regionali e comunali. Per il Tfr maturato fino al 2000 l'imposizione fiscale viene effettuata applicando un'aliquota "interna". Per il Tfr maturato successivamente l'imposta si applica in via provvisoria. La

liquidazione definitiva avviene applicando l'aliquota media dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr. In pratica, l'imposta sul Tfr maturato fino al 2000, non viene riliquidata dall'Agenzia in quanto definitiva, quella sul TFR maturato successivamente viene applicata dall'Agenzia tenendo conto dell'aliquota media dei 5 anni antecedenti alla maturazione del diritto, al netto di quanto trattenuto provvisoriamente. Le regole di calcolo dell'imposta riguardanti il TFR si applicano anche alle c.d. altre indennità e somme riconosciute in aggiunta al TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro). (FA)

ICI

Esenzione prima casa per le unità attigue

Nel caso di case composte da due o più unità immobiliari, utilizzate nel complesso come prima abitazione, accatastate separatamente con rendite distinte, i comuni riconoscono i benefici dell'abitazione principale, ai fini ICI, solo su un immobile, considerando l'altro seconda abitazione. Questo era quanto stabiliva anche una risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 2002. Due recenti pronunce della Cassazione, hanno invece smentito questa impostazione, aprendo la strada a una posizione di favore per i contribuenti che utilizzano contemporaneamente più di una unità catastale come abitazione principale. Per la Corte di Cassazione l'uso contemporaneo di più di un'unità

catastale come "abitazione principale" non impedisce l'applicazione per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, l'effettivo utilizzo come abitazione principale. Questa tesi è stata confermata di recente dalla Corte di Cassazione, con un'altra sentenza, che ha dato ragione a una coppia, in regime di separazione di beni, proprietari di due unità adiacenti, adibite entrambe a dimora abituale. Le agevolazioni per l'abitazione principale, quindi, vanno applicate a entrambe le unità immobiliari. (Paolo Bendia)

Fondi pensione

Le imposte dovute sulla previdenza complementare

Il TFR versato alle forme di previdenza complementare perde la natura di trattamento di fine rapporto, e diventa una componente

della prestazione previdenziale da tassare. I fondi pensione e le forme di previdenza individuale sono assoggettate a tassazione. È prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'11% sui rendimenti maturati nell'anno. Le prestazioni in capitale possono essere conseguite fino al 50% del montante accumulato. Se la rendita conseguente al 70% del montante è inferiore al 50% dell'assegno sociale, si liquida l'intero capitale maturato. Su di esso si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35°. La riduzione massima, quindi, sarà del 6%. L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo della prestazione, ridotto dei contributi non dedotti e della quota corrispondente al risultato della gestio-

ne già assoggettata annualmente all'imposta sostitutiva dell'11%. Sulle prestazioni erogate in forma di rendita (almeno il 50% della posizione individuale maturata) si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35°. (FA)



CUMULO MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO

Per il dipendente della Pubblica Amministrazione è possibile cumulare, ai fini pensionistici, le maggiorazioni di servizio riconosciute a diverso titolo. Nello specifico, l'Inpdap ha precisato che si riconosce agli aventi diritto il beneficio più favorevole tra quelli che teoricamente spettano. Nell'ipotesi in cui si tratti di benefici attribuiti a diverso titolo, ossia uno correlato ad una situazione oggettiva di servizio e l'altro ad una condizione di svantaggio fisico, dovrà essere valorizzata solo la maggiorazione risultante più favorevole ai fini pensionistici.

(Adele Lenarduzzi)

RINGARANO I CONTRIBUTI PER I PROFESSIONISTI

Aumenta il contributo soggettivo, raddoppia l'integrativo

Geometri, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Notai e Consulenti del Lavoro a partire dal prossimo anno si vedranno aumentare il contributo integrativo che raddoppierà dal 2% al 4% e il contributo soggettivo che aumenterà gradualmente di qualche punto percentuale. La **Cassa geometri** aumenta il contributo soggettivo dei propri iscritti passando dall'11,50% dell'anno in corso fino ad arrivare al 2014 al 14,5%. L'aumento della contribuzione si lega alla novità rilevante che è rappresentata dall'innalzamento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni. L'innalzamento è disposto in modo graduale, 6 mesi ogni anno a partire dal 2010 con la previsione di 65 anni e 6 mesi, per arrivare a regime nel 2013 a 67 anni. E' fatta salva la possibilità di richiedere la pensione comunque a 65 anni con il sistema contributivo nel rispetto del principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata. Riforma previdenziale anche per la **Cassa forense**. Elevata dal 2% al 4% l'aliquota del contributo integrativo annuo. Si tratta di una delle novità introdotte dalla riforma previdenziale della Cassa degli avvocati, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, con un graduale aumento del contributo soggettivo, portando le aliquote dal 12 al 13%. Aumentano i contributi anche per gli iscritti all'**Inarcassa**. Il contributo soggettivo arriva all'11,5% a decorrere dal 1° gennaio 2010, al 12,5% dal 2011, al 13,5% dal 2012 e al 14,5% dal

2013. E' stato poi innalzato il limite della contribuzione minima che dal 2013, sarà pari a € 1.800,00 e la percentuale della contribuzione integrativa che passa dal 2% al 4%. Introdotte dal 2010 varie fasce di contribuzione per i contributi dovuti dai **consulenti del lavoro** che considerano l'anzianità di iscrizione. Novità anche per i **notai**, aumenta la percentuale di calcolo per determinare il contributo mensile che passa dal 28 al 30%. (Lucia Ciccaglione)

FONDO CREDITO INPDAP

Contributi dovuti anche dagli ufficiali in ausiliaria.

Il DM 45/2007 ha istituito disposto l'iscrizione obbligatoria al Fondo credito gestito dell'Inpdap, indicando la data del 16/10/2007 come termine ultimo entro cui presentare la dichiarazione di non assoggettabilità alla gestione unitaria del credito. La norma fu invertita dalla legge 222/2007, con la quale fu ripristinata dall'1/06/2008 la facoltà e non l'obbligo di iscrizione al fondo, sia per i dipendenti in servizio,

sia per i pensionati Inpdap ancora interessati alla gestione. Il D.lgs. 66/2010 ha introdotto l'assoggettamento al contributo al Fondo per gli ufficiali collocati in ausiliaria, nella stessa misura di quella prevista per il personale in servizio effettivo. Lo rende noto l'Inpdap con la nota operativa n. 16 del 21/10/2010. L'imposizione si applica a partire dall'8 ottobre 2010 ed ammonta allo 0,35% dell'indennità di ausiliaria. (SR)

CONSULENTI DEL LAVORO

Contributi omessi all'Enpacl in 36 mesi

I contributi omessi dai consulenti del lavoro possono essere sanati con un versamento rateizzato in 36 mesi. Questa la sintesi della decisione dei vertici della

Cassa Enpacl sollecitata dai ministeri di vigilanza al fine di sanare le posizioni irregolari. Sugli importi è dovuto un tasso di interesse di 6 punti percentuali oltre il tasso di riferimento. L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro prevede che l'iscritto anche se pensionato è tenuto a corrispondere annualmente il contributo soggettivo e integrativo in 4 rate mediante bollettini MAV inviati dall'Ente con scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario senza commissioni oppure tramite Internet utilizzando una carta di credito. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef, è frazionato in dodicesimi ed è dovuto in rapporto ai mesi di effettiva iscrizione. All'inizio dell'anno l'Assemblea dei delegati ha approvato il nuovo Regolamento. Sono state introdotte 5 fasce di contribuzione che tengono conto dell'anzianità di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Altre 5 con decorrenza dal 2014. Per i primi 5 anni non sono previste riduzioni di contributi.

(Lucia Ciccaglione)

E' TEMPO DI RINNOVO PER I CONTRATTI DI PRESIDI, DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI BENEFICI ANCHE PER I PENSIONATI

Tramite il Patronato INAC gli interessati possono presentare gratuitamente le domande di rideterminazione della pensione. I riferimenti degli uffici sono a pagina 8.

Dirigenti Scolastici

E' stato siglato tra sindacati e Pubblica Amministrazione il rinnovo del contratto dei **dirigenti scolastici**, che interessa ben 10.000 presidi; riguarda il quadriennio normativo 2006/2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009. Il rinnovo prevede un aumento medio mensile della retribuzione di € 215 per il primo biennio e di € 150 per il secondo, per un complessivo medio di € 370 lordi. Gli arretrati ammontano complessivamente a circa € 8.300 lordi (netti ca € 6.000). Una volta entrato a regime, l'aumento medio del contratto produrrà un aumento di circa € 200 netti al mese. Il rinnovo riguarda anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale 01/01/2006-31/12/2009.

Segretari degli Enti Locali

Per i **segretari degli enti locali** il rinnovo riguarda il quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007. I segretari comunali interessati sono 4.500 unità e percepiranno aumenti

salari medi pari a € 243 medi mensili per tredici mensilità per le fasce A e B, e € 197 mensili per la fascia C. Gli arretrati saranno percepiti con decorrenza 1° febbraio 2007, generando un aumento complessivo del 4,85% per il biennio interessato. Siglato, inoltre, nell'accordo un nuovo codice disciplinare per la categoria, conformemente al dettato del Ministro Brunetta. Le parti hanno infine siglato un accordo per il rinnovo del biennio 2008/2009 entro breve termine. Il rinnovo riguarda anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale 01/01/2006-31/12/2007.

Dirigenti del comparto

Regioni ed autonomie locali

Sottoscritto in data 3/08/2010 l'accordo relativo al rinnovo del contratto dei dirigenti del comparto Regioni ed autonomie locali (area II) relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2008/2009. L'aumento, che decorrerà dal 1° aprile 2008, sarà corrisposto per tredici mensilità e complessivamente per € 145 lordi mensili, che comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Il rinnovo riguarda anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale 01/01/2008-31/12/2009. (SR)

ESERCITO ITALIANO

Accentrato il Centro Amministrativo

Dal 6 ottobre l'interlocutore unico per le pratiche di tipo previdenziale di competenza del Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano è la Sezione staccata di Palermo (con sede in Corso Calatafimi, 1000/A).

Il Centro dovrà provvedere alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, costituzione della posizione assicurativa

(antecedente al 31/07/2010) e relativa sistemazione.

La successiva trattazione delle pratiche seguirà le consuete regole. La liquidazione del trattamento di quiescenza spetta all'Inpdap subentrato dal 1° gennaio 2010 al Ministero della Difesa. (SR)



TFR A RATE

Novità per il pensionamento dopo il 30 novembre

Il Dl 78/2010 ha introdotto nuove regole per la liquidazione del Trattamento di fine servizio per collocamenti a riposo per limiti di età, che avvengono dopo il 30 novembre 2010. Le indennità saranno pagate in una o più rate, a seconda che l'importo superi o meno € 90.000 al lordo di esenzioni e riduzioni previste per legge. Il trattamento sarà corrisposto con un unico importo annuale se la somma è inferiore a € 90.000, in due rate se l'importo è compreso tra € 90.000 e 150.000, in tre rate se l'importo è superiore a € 150.000. La prima rata sarà sempre di € 90.000, l'eventuale seconda di € 60.000 e l'eventuale terza per la restante parte. La novità riguarda l'indennità di buonuscita (per gli statali), l'indennità premio di fine servizio (per gli enti locali), il trattamento di fine rapporto (introdotto dal 2000) ed anche l'indennità degli enti che pur non avendo natura di amministrazione

pubblica sono ricompresi nell'elenco Istat disciplinati dalla legge 196/2009. L'Inpdap è intervenuta sull'argomento con la circolare 17/2010. Il pagamento delle indennità dovrà avvenire tra il 181° ed il 270° giorno successivo alla cessazione dal lavoro. Solo nel caso di cessazione per limiti d'età o di servizio, per decesso ed invalidità il pagamento deve avvenire entro i 105 giorni successivi, a condizione che il dipendente possa far valere almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici, oppure, nel caso di ex dipendenti di enti locali, se ha perfezionato 39 anni 6 mesi e 1 giorno. Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina per le indennità di fine servizio i dipendenti che sono stati collocati a riposo per limiti di età prima del 30/11/2010 o se hanno presentato le dimissioni prima del 31/05/2010, sempre che cessino prima della fine di novembre. (SR)

COMMERCIALISTI CON PENSIONE PIÙ BASSA

Cambiano in corso d'anno i coefficienti di trasformazione

I dottori commercialisti che sono andati in pensione da maggio 2010 hanno ricevuto una pensione un po' ridotta rispetto ai colleghi che hanno cominciato a ricevere il trattamento pensionistico nel mese di aprile, seppure a parità di condizioni. E' la prima volta dopo la riforma previdenziale, che dal 2004 ha introdotto il sistema di calcolo (pro-rata) contributivo, che la Cassa aggiorna i coefficienti di trasformazione, che nel sistema di calcolo contributivo permettono di trasformare il montante dei contributi nell'assegno pensionistico. Il provvedimento approvato dai Ministeri vigilanti il 1° aprile 2010 ha rideterminato i suddetti coefficienti, distribuendo, di fatto, su un arco di tempo più lungo i contributi accumulati nell'attività lavorativa. L'aggiornamento dei coefficienti è stato dunque deciso per rendere equo il rapporto tra i contributi versati e gli anni di vita. Con l'innalzamento dell'età media, i contributi, sotto forma di pensione, vengono semplicemente distribuiti su più anni. L'importo della pensione è correlato ai contributi pagati in vita e la rateizzazione di questi ultimi è stata impostata sul miglioramento dell'aspettativa di vita. (Lucia Ciccaglione)

VOUCHER O BUONI LAVORO

Le precisazioni dell'Inps

Il voucher è stato pensato ed attuato quale strumento di impegno nel lavoro al fine di semplificare e governare dei precisi rapporti di lavoro occasionali prestati soprattutto da giovani, casalinghe e pensionati. La finanziaria del 2010 ha esteso a più settori produttivi la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro e l'Inps è recentemente intervenuto a chiarire alcune particolarità dell'uso di questo strumento. L'utilizzo di questa forma di gestione e pagamento dei rapporti di lavoro è stata allargata

agli steward nelle manifestazioni sportive. Ai fini della composizione del reddito l'Inps precisa che il reddito derivante dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, pertanto, non è rilevante ai fini Irpef, e deve essere considerato solo per le prestazioni sociali. Le imprese agricole di qualsiasi dimensione possono avvalersi di pensionati, casalinghe e giovani studenti per lavori stagionali. L'Inail ha aggiornato i codici per l'utilizzo dei voucher. (GC)



INFORTUNIO IN ITINERE

Dalla Cassazione sentenze contraddittorie

La Cassazione si divide e crea scompiglio sul riconoscimento degli infortuni in itinere. Due sentenze depositate a distanza di 3 giorni l'una dall'altra, hanno di fatto rimesso in discussione alcuni principi che ormai si credevano non più discutibili. Al lavoratore che ac-

cade un evento assimilabile all'infortunio durante il tragitto da casa al lavoro e viceversa, soprattutto se accaduto durante le pause di lavoro, non possiamo che consigliare di rivolgersi al Patronato INAC al fine di chiarire con i nostri operatori se ricorrono o meno le cause di infortunio in itinere come tale indennizzabile dall'Inail. (GC)

Necessità del luogo pubblico

Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza 10028, negando il riconoscimento dell'infortunio in itinere ad un lavoratore infortunatosi sotto casa.

L'orientamento fin qui assunto dal-

la Cassazione (fatto salvo quanto riportato nell'altro articolo su questa pagina) ci porta a ritenere che l'infortunio in itinere si deve verificare nella pubblica strada, e comunque non in luoghi di esclu-

siva disponibilità o proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali. (GC)

PERIODO DI PROVA

Legittimo se dettagliato

Lo scopo del periodo di prova è consentire alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro instaurato. La durata del periodo di prova viene generalmente disciplinato dal Contratto collettivo nazionale. Il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno dettagliare attentamente i compiti lavorativi assegnati al lavoratore durante il periodo in commento. (GC)

LAVORATRICE IN MATERNITÀ NEL PERIODO DI PROVA

E' possibile il recesso del contratto

La lavoratrice in stato interessante può essere licenziata durante il periodo di prova. La condizione di gestante non è di per se sufficiente, durante i periodi di prova di lavoro per specificati, ad assicurare la non licenziabilità della stessa. Il mancato superamento del periodo di prova debitamente attestato, non è elemento sufficiente per affermare che c'è stata discriminazione sul luogo di lavoro. (GC)

ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA

Giustificata se dimostrata la buona fede

Per la Corte di Cassazione il buon senso e la buona fede prevale sul comportamento tenuto da un lavoratore che ha avvisato i colleghi del lavoro ma non il datore di lavoro della sua assenza, poiché reduce da un grave infortunio sul lavoro.

Il lavoratore riteneva di essere assente giustificato, men-

tre per il datore di lavoro era ingiustificato.

Se non vi è dolo da parte del lavoratore, non può essere la mancata comunicazione di un evento per altro conosciuto dal datore di lavoro, a giustificare una sanzione o il licenziamento del lavoratore stesso per giustificato motivo. (GC)

Congedo di maternità

Diritto spettante anche per l'adozione non conclusa

Il periodo di assenza del dipendente per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione è da considerarsi congedo di maternità anche in caso di interruzione della procedura adottiva senza che il minore in adozione sia entrato in Italia. Questa la risposta del Ministero del lavoro ad un que-



sito dell'Anci. La permanenza all'estero del lavoratore rappresenta una fase necessaria alla procedura dell'adozione internazionale che se debitamente certificata deve essere riconosciuta quale periodo di congedo indipendentemente dal buon esito dell'adozione. (CT)

NIENTE CONTRIBUTI SE IL LAVORATORE È MALATO

Le imprese che erogano direttamente al lavoratore il contributo di malattia come previsto dal Contratto collettivo nazionale di riferimento, non devono versare i contributi all'Inps per l'intera durata dell'evento. Lo chiarisce l'Inps con messaggio 12221 a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione. (GC)



FORMAZIONE E LAVORO

Il periodo vale per gli scatti di anzianità

Il periodo di formazione e lavoro deve essere conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio. Gli scatti di anzianità regolamentati dai Contratti collettivi ai fini dei corrispondenti emolumenti, quindi, dovranno tenere conto del periodo di lavoro prestato dal lavoratore come Formazione e lavoro nel momento in cui viene effettuata l'assunzione a tempo indeterminato. (GC)

Senza formazione il contratto è a tempo indeterminato

Se non viene effettuata l'istruzione del lavoratore, espressamente prevista per la causale di Formazione e lavoro, il rapporto di lavoro può essere interpretato come a tempo indeterminato. Questa la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la

sentenza 20271 del 27 settembre 2010. (GC)



LA LEGGE SUL LAVORO

Il varo definitivo del Collegato lavoro

Dopo il clamoroso rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ed un tribolato iter parlamentare, si realizza un'importante riforma della disciplina del Lavoro. Il cd Collegato Lavoro è ora legge. Interviene su aspetti importanti come i congedi e i permessi, gli ammortizzatori sociali, i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione, l'apprendistato.

Ed ancora sull'occupazione femminile, il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amm.ne, la vigilanza e le misure contro il lavoro sommerso. Di seguito una sintesi delle novità più importanti.

Nelle controversie di lavoro non c'è l'obbligo di conciliazione, le parti si possono rivolgere subito all'autorità giudiziaria a meno che una di queste non decida di impugnare un Contratto di lavoro certificato, e presentarsi davanti ad un giudice.

In questa ipotesi il tentativo di conciliazione è obbligatorio. L'arbitrato

sarà disponibile in due forme alternative tra loro, durante il tentativo di conciliazione promosso presso la Direzione provinciale del lavoro (commissione costituita da un collegio arbitrale su richiesta delle parti), oppure, davanti al collegio costituito di cui faranno parte un rappresentante per ciascuna delle parti e un presidente scelto in accordo tra le stesse.

Il termine di decadenza per il licenziamento, per la cessazione del rapporto di lavoro, per il trasferimento di sede e per altri recessi e cessazioni è fissato in 60 giorni.

Il termine per proporre ricorso al giudice, all'arbitrato o all'istanza di conciliazione è fissato in 270 giorni. Ci si può rivolgere al giudice in caso di rifiuto dell'arbitrato o di fallimento della conciliazione entro 60 giorni.

Il mancato versamento delle tratte previdenziali nei contratti CoCoCo ed a progetto è considerato

reato. L'ultimo anno di obbligo scolastico può essere assolto in azienda, quindi con un rafforzamento dell'istituto dell'apprendistato.

Nelle ipotesi di lavoro sommerso o di violazione delle norme della sicurezza sul lavoro l'attività imprenditoriale potrà essere sospesa.

Per i lavori considerati usuranti è previsto un pensionamento anticipato a 58 anni di anzianità e 35 anni di contributi. Rientrano nel regime della "doppia decadenza" i lavoratori licenziati, i CoCoCo ed a progetto, nel caso in cui il datore receda dal contratto, i lavoratori a cui viene interrotto l'incarico, i trasferiti di sede, gli assunti a termine, i lavoratori a cui è stato fraudolentemente ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo d'azienda, i lavoratori somministrati e/o interinali. I precari hanno 60 giorni di tempo a partire dall'entrata in vigore della legge per impugnare tutti i contratti a termine scaduti. (GC)